

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**25 giugno 2002****nella causa T-34/02 R, B contro Commissione delle Comunità europee****(Procedimento sommario — Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti collegati alla costruzione e alla trasformazione di navi concessi come aiuti allo sviluppo — Recupero — Legittimo affidamento — Fumus boni iuris — Urgenza)**

(2002/C 202/47)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-34/02 R, B, residente in Versailles (Francia) e altri 255, rappresentati dai sigg. P. Kirch e N. Chahid-Nourai, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Rozet), avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 25 luglio 2001, 2001/882/CE, relativa all'aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione sotto forma di aiuto allo sviluppo in favore del bastimento «Le Levant» costruito da Alstom Leroux Naval e destinato ad essere utilizzato a Saint-Pierre-et-Miquelon (GU L 327, pag. 37), il Presidente del Tribunale ha pronunciato il 25 giugno 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso della Masdar (U.K.) Ltd contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 maggio 2002**(Causa T-159/02)**

(2002/C 202/48)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 17 maggio 2002 la Masdar (U.K.) Ltd, rappresentata dagli avv.ti Philip Bentley QC e Patrick Green, Barrister, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione contenuta nella sua lettera 7 marzo 2002, che nega l'accesso ai documenti menzionati nella richiesta confermativa della ricorrente 3 dicembre 2001;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa è la stessa della causa T-68/02, Masdar (U.K.)/Commissione, mentre l'oggetto del suo ricorso riguarda la decisione della Commissione che respinge espressamente la richiesta della ricorrente di accedere ai due rapporti di indagine menzionati nella comunicazione alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee relativa alla causa sopra citata (non ancora pubblicata).

La ricorrente fa valere che la Commissione ha violato l'art. 253 CE, in quanto la decisione impugnata non conteneva un'adeguata motivazione del riferimento alle eccezioni obbligatorie previste al primo ed al secondo trattino dell'art. 4, n. 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾.

Secondo la ricorrente, la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione nell'applicazione dell'art. 4, n. 2, di tale regolamento, in quanto nella decisione impugnata si afferma che il fatto di accogliere la richiesta della ricorrente arrechierebbe pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle ispezioni, delle inchieste e delle indagini, nonché alla tutela degli interessi commerciali di una società terza.

La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione nell'applicazione dell'art. 4, n. 2, del detto regolamento, ed ha violato i principi generali del diritto, in quanto nella decisione impugnata si constata che non sussiste un interesse pubblico alla comunicazione alla ricorrente dei rapporti di indagine.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).